

**DALL'EXTREMA RATIO ALL'ONNIPRESENZA DELLA NORMA PENALE.
LA VICENDA EMBLEMATICA DELLA LEGGE "ANTI - RAVE"**

di Ali Abukar Hayo

(Professore ordinario di diritto penale, Università degli Studi Niccolò Cusano)

Sommario: 1. Premessa sulle ragioni dell'ipertrofia penalistica. – 2. Critica della decretazione d'urgenza. – 3. Uno sguardo alle misure di contenimento e contrasto in altri Paesi. – 4. La fattispecie di cui all'art. 633 bis Cp. – 5. Considerazioni conclusive sulla ratio populistica.

1. Nei tempi moderni si assiste a una deriva degenerativa del diritto penale, il cui indirizzo simbolico-espressivo diventa irrefrenabile e dilagante, fino ad arrivare al suo pieno compimento in una dimensione che possiamo definire panpenalistica; alludendo con ciò a quell'indirizzo politico-criminale che tende a utilizzare la sanzione penale, non già come *extrema ratio*, bensì come strumento di intervento ordinario in tutti i possibili ambiti d'interesse pubblico¹. A questa stregua, la norma penale viene utilizzata con sorprendente continuità al fine di rendere "effettivi" tutti i nuovi precetti del legislatore, intento a regolamentare aspetti della convivenza umana che un tempo gli erano estranei, e perfino a indicare ai consociati la via della virtù. La bulimia del legislatore, che non pone limiti ai suoi intendimenti provvidenziali eticamente orientati, è alimentata peraltro dagli "allarmi" giornalieri, legati alle vecchie e nuove "emergenze" nazionali, amplificati dai *mass media* inclini a vestire la notizia coi panni del dramma e narrarla coi toni dell'apocalisse. La deriva del diritto penale simbolico-espressivo, che segue le due onde (della politica eticamente orientata e dell'emergenza quotidiana), sembra ormai inarrestabile lungo la via del panpenalismo e le recenti vicende ce ne forniscono un'ulteriore dimostrazione².

Nella lunga schiera delle "emergenze" nazionali ha fatto recentemente ingresso la *new entry* dei raduni notturni, denominati *rave*, caratterizzati da musica assordante e

¹ Per una disamina più approfondita dell'argomento si rinvia ad A. Abukar Hayo, *I tratti del simbolismo nella legislazione penale di contrasto ai fenomeni corruttivi. Dalla pretesa di "pienezza" di tutela alle fattispecie aperte*, Napoli 2021, 13 ss.

² Sulla visione panpenalistica della normativa di contrasto al terrorismo si veda A. Cavaliere, *Il contrasto del terrorismo tra esigenze di tutela e garanzie individuali*, in *DPP* 2017, 8, 1089 ss.

“sballo” generalizzato dei partecipanti³. Il Governo della Repubblica non poteva rimanere insensibile e inerte di fronte al grido di dolore dei cittadini italiani, notificato a mezzo stampa in occasione di un evento occorso a Modena⁴, sicché ha risposto immediatamente emanando negli stessi giorni il decreto-legge n. 162 nella seduta del 31.10.2022, contenente la nuova norma incriminatrice di cui all’art. 434 bis Cp⁵, inserita tra i delitti contro l’incolumità pubblica. Il Parlamento, con la legge di conversione n. 199 del 30.12.2022, ha apportato rilevanti modifiche⁶, fra le quali, particolarmente significativa, la diversa collocazione sistematica della nuova fattispecie di “invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica” tra i reati contro il patrimonio, all’art. 633 bis Cp⁷.

³ Letteralmente *rave party* significa “festa del delirio”. Sulla nuova fattispecie cfr. T. Padovani, *Parce sepulto. L’art. 633 bis Cp nato morto e in attesa di pietosa sepoltura*, in www.la legislazione penale.eu, 22.2.2023; G. Gentile, *I rave party tra propaganda politica e diritto penale*, in www.la legislazione penale.eu 24.5.2023; M. Gambardella, *La “rava vox” del nuovo legislatore: il delitto di invasione di terreni o edifici per la realizzazione di raduni musicali pericolosi (art. 633-bis c.p.)*, in www.discrimen.it, 18.1.2023, 3 ss.; A. Cavaliere, *L’art.5 d.l. 31 ottobre 2022, n.162: tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici*, in *PDP* 2022, 3, 465 ss.; F. Forzati, *Gli equilibri del nuovo 434 bis Cp fra reato che non c’è, reato che già c’è e pena che c’è sempre. Prove tecniche di reato senza offesa*, in www.archiviopenale.it, 30.11.2022; E. Greci, *Rei di “rave”*, in www.dirittodidifesa.eu 5.11.2022; S. Fiore, *Rave party. Lo stigma penale sulla contro cultura giovanile*, in *DPP* 2023, 2, 233 ss.; D. Pulitanò, *Penale party. L’avvio della nuova legislatura*, in www.giurisprudenzapenale.com 7.11.2022, 11; M. Ronco, *Rave party e risposta penale*, in www.centrostudilivativo.it 2.11.2022; C. Ruga Riva, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)*, in www.sistemapenale.it, 3.11.2022; Id., *Indietro (quasi) tutta. Sulla nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa per la salute o incolumità pubblica*, in www.sistemapenale.it, 10.1.2023.

⁴ Sull’*occasio legis* e sui precedenti disegni di legge, che prefiguravano l’odierna fattispecie c.d. anti *rave*, cfr. G. Gentile, *op. cit.*, 2.

⁵ Art. 434 bis (invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica).

«L’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica.

Chiunque organizza o promuove l’invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per il solo fatto di partecipare all’invasione la pena è diminuita.

È sempre ordinata la confisca ai sensi dell’art. 240 co. 2 Cp, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione».

⁶ Le modifiche sono state apportate su proposta dello stesso governo, tornato sui suoi passi per spontanea resipiscenza. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha spiegato che «nessuno è perfetto» e agli errori «si può rimediare, come abbiamo fatto con l’emendamento che il governo ha proposto sui *rave party*».

⁷ Art. 633 bis (invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica) prevede che: «Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento,

2. Il primo profilo di osservazione riguarda il metodo di legiferazione. L'opzione di ricorrere allo strumento del decreto-legge, anziché seguire il procedimento di approvazione della legge ordinaria, è criticabile sia in relazione alla natura dell'organo deliberante, sia in relazione ai requisiti di necessità e urgenza⁸.

In materia penale vige il principio costituzionale della riserva di legge. L'accezione restrittiva della lettera costituzionale fa pensare alla legge ordinaria—come fonte esclusiva di diritto penale; e indubbiamente il legislatore costituente ha ritenuto che il sacrificio della libertà personale, implicato dalla sanzione penale, imponga una deliberazione del Parlamento, nel quale sono rappresentate le minoranze politiche, mentre l'organo esecutivo gode della fiducia della sola maggioranza parlamentare. In materia penalistica, il ponderato bilanciamento tra l'esigenza di sicurezza dei cittadini e di tutela dei beni giuridici, da una parte, e il sacrificio della libertà personale, dall'altra, non può che essere affidato all'organo rappresentativo dell'intero popolo italiano. La norma penale deve corrispondere al sentimento di giustizia della comunità nazionale, interamente rappresentata nel consesso parlamentare, in modo che il Giudice possa pronunciarsi, senza alcuna ombra, “in nome del popolo italiano”. La corrispondenza potrebbe venir meno se la sanzione penale, restrittiva della libertà personale, fosse espressione della sola parte politica maggioritaria in Parlamento, in dispregio dei valori ideali sostenuti dallo schieramento politico d'opposizione. Ne discende che di regola l'introduzione di nuove norme penali deve promanare dalla legge ordinaria, mentre il ricorso al decreto-legge deve essere giustificato da circostanze eccezionali⁹.

Orbene, nel caso di specie, sembrano mancare proprio tutti i requisiti di necessità e urgenza che giustificano il ricorso allo strumento eccezionale del decreto emanato dall'esecutivo¹⁰. Che fossero necessarie nuove norme penali per contrastare il

anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto».

⁸ Il decreto-legge 31.10.2022, n. 162, titolato «misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10.10.

2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali» è un provvedimento normativo multidisciplinare che mette insieme materie eterogenee: dal cd. ergastolo ostativo al rinvio dell'entrata in vigore della cd. riforma Cartabia in tema di giustizia penale.

⁹ Sul punto cfr. M. Ronco, *op. cit.*, 5 ss.

¹⁰ Nello stesso senso F. Forzati, *op. cit.*, 28. L'Autore, con riferimento alla nuova fattispecie, ha parlato di «improprio ricorso alla decretazione d'urgenza, che unito alla struttura pleonastica e macchinosa del fatto tipico,

deprecabile fenomeno dei *rave party* pare smentito dalla stessa dinamica dei fatti, che hanno innescato la nuova “emergenza”. Nel vigore della normativa pregressa il raduno molesto è stato sciolto senza colpo ferire¹¹. Le forze di polizia hanno impedito che si concretizzasse il temuto pericolo per l’incolumità e la salute pubblica che costituisce la *ratio* giustificativa della nuova fattispecie penale, mentre l’amministrazione della giustizia non è stata gravata di nuovi carichi processuali. Insomma, non era necessario avviare un processo penale relativo al fatto del raduno per sciogliere il raduno, ossia per salvaguardare il bene giuridico che si vuole tutelare con le nuove norme. E se non era necessario prima, perché dovrebbe esserlo adesso? Lo stesso discorso può farsi per il requisito dell’urgenza. Qualora il *rave* avesse avuto il suo corso, senza interruzione, e avesse dato luogo a incidenti e pericoli, si sarebbe potuto ritenere necessario intervenire con urgenza per evitare il ripetersi di situazioni incresciose e potenzialmente pericolose in nuovi festosi raduni arbitrariamente organizzati. Ma l’urgenza non sussisteva per il fatto stesso che qualsivoglia pericolo era stato eliminato in radice con l’intervento della polizia, nel vigore della vecchia normativa.

Per le ragioni di cui sopra, il metodo della decretazione d’urgenza è stato aspramente criticato da più parti¹², nella convinzione che sarebbe stato più opportuno valutare, con ponderatezza e pacatezza, il bilanciamento dei beni in conflitto, attraverso il normale procedimento parlamentare della legge ordinaria.

3. A prescindere dal metodo, si pone comunque la questione se il pericolo destato dal fenomeno dei *rave* sia arginabile solo col ricorso alla sanzione penale o più semplicemente mediante misure amministrative di polizia. Nella questione entra in gioco immediatamente il principio di *extrema ratio*: se il bene giuridico può essere tutelato con misure amministrative e sanzioni giuridiche non restrittive della libertà personale, o comunque meno restrittive, con efficacia equivalente a quella delle sanzioni penali, il legislatore deve astenersi dall’entrare nel territorio del diritto penale. La sanzione penale deve fungere da *extrema ratio*: ad essa il legislatore deve ricorrere

alla contorta tecnica normativa adoperata, all’indeterminatezza dell’offesa e alla palese sproporzione fra disvalore del fatto e le pene previste, ha reso il reato di raduno pericoloso un campionario dei vizi e dei limiti della legislazione penale più recente».

¹¹ Il riferimento è al famigerato *rave party* di Modena del 31.10.2022 che è stato interrotto dall’intervento della Forze dell’ordine, le quali hanno proceduto allo sgombero del capannone e al sequestro del materiale utilizzato per organizzare il *rave party*.

¹² *Ex multis* E. Grenci, *op. cit.*; D. Pulitanò, *op. cit.*; M. Gallo, *Diritto penale: primi passi del governo di destra-centro*, in *RIDPP* 2022, 1414 ss.; M. Ainis, *Decreto anti-rave, il marchio dell’illegittimità*, in *La Repubblica*, 5.11.2022, 37; M. Ronco, *op.cit.*, 5 ss.; G. Gentile, *op. cit.*, 2 ss.

solo quando si dimostri inefficace, ai fini della tutela del bene giuridico in considerazione, una misura sanzionatoria più blanda e meno afflittiva di quella penale.

E ci pare proprio questo il caso in esame. Si è già detto che il pericolo-*rave* poteva essere fronteggiato con atti di polizia legittimi già nella vigenza della vecchia disciplina, come dimostrano gli accadimenti dell’ottobre 2022 verificatisi a Modena; ma supposto pure che si sia trattato di un fatto contingente ed episodico e oggi siano necessarie, in ogni caso, misure deterrenti più energiche e sistematiche, pare comunque ragionevole che queste vengano ricondotte primariamente all’interno di un quadro di riferimento amministrativo. Non a caso, in molti altri ordinamenti, il contrasto al fenomeno dei *rave* è interamente demandato a misure amministrative di polizia.

Alla fine dei conti, posto che il raduno in quanto tale e *per relationem* il fatto di organizzare o promuovere il raduno in quanto tale non si connotano di illiceità, il disvalore e il “danno sociale” della nuova fattispecie di reato vengono a consistere nella violazione del diritto di proprietà, rappresentata dall’invasione abusiva di un immobile altrui in un lasso temporale ristretto¹³. La finalità dei partecipanti al raduno non è quella di occupare l’immobile, bensì quello di utilizzarlo temporaneamente come sede del *party*. Sicché la questione dell’ordine pubblico non si pone tanto in termini di ripristino dello *status quo ante* e reintegrazione nel possesso dell’avente diritto, come nei casi di occupazione abusiva permanente, quanto in termini di prevenzione di assembramenti molesti e potenzialmente pericolosi. Si tratta di un tipico problema di polizia di prevenzione, che non involge necessariamente la connessa esigenza di repressione criminale. Gli eventuali fatti di reato che dovessero accadere nel corso del *rave party*, per esempio in materia di stupefacenti, sarebbero comunque punibili in sé e per sé, a prescindere dalla nuova incriminazione dell’invasione abusiva di immobile altrui *ex art. 633 bis Cp.* Posto dunque che la repressione dei reati finali non cambia di una virgola e prescinde del tutto dall’incriminazione del reato che ne costituisce il mezzo e l’occasione, l’interesse pubblico realmente in gioco, che la nuova norma intende tutelare in via prioritaria, è appunto quello di impedire il mezzo e l’occasione, ossia il “clima favorevole” alla commissione dei reati finali. Ci pare questa una tipica questione di prevenzione, che attiene all’area concettuale della polizia di sicurezza, piuttosto che a quella della repressione penale. Il criterio di *extrema ratio* suggerisce

¹³ Il pericolo che si accompagna all’invasione consiste in una mera potenzialità di lesione, non già in una lesione del diritto portata a compimento; si può pensare pertanto che il vero “danno sociale”, giunto a compimento, risieda nella violazione della proprietà. Non per nulla, con la legge di conversione, il reato è stato inserito tra quelli contro il patrimonio.

dunque un approccio simile a quello scelto in altri ordinamenti, incentrato su misure amministrative tendenti a “inabilitare” *ex ante* gli organizzatori, piuttosto che punirli *ex post*¹⁴.

Gli unici Paesi europei che hanno introdotto norme penali per contrastare il fenomeno dei *rave party* sono la Francia e il Regno Unito¹⁵. In entrambi gli ordinamenti, a ben vedere, non si punisce il raduno in sé, in quanto foriero di pericolo, bensì una condotta di inosservanza delle norme-ostacolo di natura amministrativa.

In Francia è prevista una disciplina apposita che legalizza lo svolgimento del *rave party*, ma certamente non lo rende agevole. Si tratta, infatti, di una disciplina stringente, in qualche modo dissuasiva, se non addirittura ostativa. La c.d. “legge Mariani” del 2001 ammette il raduno a condizione che ne siano informate le autorità locali con anticipo di almeno un mese e il Prefetto emetta un provvedimento di autorizzazione, il che ovviamente implica che è in suo potere l’eventuale diniego¹⁶. Peraltro, il Prefetto può sciogliere i raduni in corso (già autorizzati) che non presentino garanzie di sicurezza. L’uso della forza pubblica è possibile se il raduno non è stato autorizzato o se viene sciolto. Gli organizzatori possono essere puniti con l’arresto fino a 6 mesi e 4.500 euro di ammenda e i partecipanti non sono penalmente perseguibili. Un caso emblematico è quello del *rave party* del 2018 nell’ex base Nato di Marigny, svoltosi in difformità alla normativa cui si è fatto cenno. In quel caso sono stati condannati i responsabili dell’organizzazione dell’evento, qualificato come “raduno festoso di natura musicale con diffusione di musica amplificata in uno spazio non idoneo”, con sanzione pecuniaria di 200,00 euro ciascuno, nonché la confisca dei veicoli e delle attrezzature utilizzate.

Nel Regno Unito, il *Criminal Justice Act* del 1994 ha trasformato in reato un fatto che precedentemente costituiva un mero illecito civile. Il reato non risiede nel fatto di organizzare «un raduno di 20 o più persone dove viene suonata musica amplificata di notte, che, per il rumore e la durata e il momento del giorno in cui viene suonata, potrebbe creare fastidio ai residenti»; bensì nel fatto di «non lasciare il terreno», nel quale si svolge il raduno, «appena è ragionevolmente fattibile». In sintesi, il fatto di reato consiste nell’inosservanza dell’ordine di sgombero dell’autorità di polizia, emesso per impedire o far cessare il “fastidio” recato ai “residenti”. Siamo dunque

¹⁴ Dello stesso avviso C. Ruga Riva, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)*, cit., 11. L’Autore osserva che, «se davvero si fosse voluto contrastare il non sempre edificante fenomeno dei *rave party* si sarebbe potuto più efficacemente operare con strumenti amministrativi di sequestro».

¹⁵ Sul punto G. Gentile, *op. cit.*, 2.

¹⁶ Preambolo al d.d.l. S. n. 2444 del 10.11.2022.

nell’ambito dei reati “bagatellari” che sanzionano blandamente i comportamenti molesti¹⁷, mentre il disvalore del fatto, che connota d’illiceità il raduno, è interamente assorbito dal comportamento inosservante e ribelle.

Si possono cogliere due caratteristiche comuni alla normativa francese e inglese. Entrambe sono caratterizzate da un particolare sforzo descrittivo, che tende a delimitare con il massimo di precisione le specifiche condotte penalmente rilevanti, fino al punto che il legislatore inglese arriva a dettagliare cosa debba intendersi per “musica”¹⁸. Nelle normative di entrambi i Paesi sono assenti clausole generali e paradigmi onnicomprensivi e si prova comunque a restringere al massimo il campo dell’intervento penalistico. L’altra caratteristica comune si ravvisa in ciò: che la rilevanza penale del fatto può dirsi “di seconda battuta”. Infatti, “in prima battuta” il *rave party* non si connota d’illiceità e i suoi organizzatori non sono punibili; lo diventano “in seconda battuta” solo per il fatto di violare le regole che ne disciplinano lo svolgimento. Le regole limitative o impeditive del raduno sono di natura amministrativa; la rilevanza penale del fatto è un’*extrema ratio*, sussiste solo in via suppletiva, quando le norme amministrative si siano dimostrate inefficaci. In sintesi, la via scelta negli altri paesi europei è quella di contrastare il fenomeno dei raduni pericolosi con strumenti amministrativi di controllo e con una disciplina restrittiva dei presupposti e dei requisiti.

4. Il decreto-legge aveva introdotto la nuova fattispecie dell’art. 434 *bis* Cp, nell’ambito dei reati contro l’incolumità pubblica, la legge di conversione ha inserito la norma nel diverso contesto dei reati contro il patrimonio. La nuova collocazione è certamente più congrua, dal momento che la vecchia accostava il raduno dei “giovannotti” danzanti alle stragi e altri disastri dolosi¹⁹; il che pare un po’ esagerato perfino a coloro che intendono inviare messaggi politici rassicuranti all’elettorato, “gonfiando il petto”. Nella logica del diritto penale simbolico-espressivo, con finalità di rassicurazione sociale, rientrano necessariamente l’enfasi e l’amplificazione della

¹⁷ Le sanzioni sono di lieve entità. A conferma di ciò, secondo quanto riportato nell’articolo di G. Merlo, *In nessun paese d’Europa si rischiano 6 anni di carcere per una festa*, pubblicato su www.editorialedomani.it il 2.11.2022, «Se la persona non lascia il terreno appena è ragionevolmente fattibile (dopo l’intervento delle forze dell’ordine) commette un reato ed è punibile con la detenzione per una durata non superiore a 3 mesi o con una multa».

¹⁸ Per musica s’intende «anche ciò che include suoni del tutto o in modo predominante caratterizzati dall’emissione di beat ripetitivi». G. Merlo, *In nessun paese d’Europa si rischiano 6 anni di carcere per una festa*, cit., 2 ss.

¹⁹ L’art. 434 *bis* era inserito nel titolo VI del libro II del codice penale, comprensivo dei delitti contro l’incolumità pubblica. Era accostato al disastro innominato.

reale o supposta “emergenza”. È evidente, infatti, che l’efficacia propagandistica, che il governo connette al suo provvidenziale intervento “necessario e urgente”, è tanto più grande quanto più allarmante e gravida di conseguenze funeste viene percepita dall’elettorato la minaccia alla sicurezza pubblica e alla pace sociale. In questa logica il raduno, denominato *rave*, è stato assimilato, in una prima fase, ai disastri dolosi, ma l’incongruità era troppo evidente, cosicché il governo, nella fase di conversione, ha presentato un emendamento che riposizionava il nuovo reato. La nuova collocazione sistematica conferisce centralità all’offesa recata al patrimonio e per ciò stesso ridimensiona quella prevista nel decreto-legge, configurata in termini di pericolo per l’incolumità pubblica. La legge di conversione ha posto così rimedio all’incongrua opzione iniziale, criticata da tanta parte della dottrina, di individuare nel *rave party* un’insidia per l’incolumità fisica dell’intera e indistinta moltitudine dei *cives*, ancora prima e ancor più che una violazione della proprietà altrui, sebbene la condotta illecita fosse comunque tipizzata in termini di “invasione”, un’invasione specificamente finalizzata, ma pur sempre un’invasione della proprietà altrui²⁰.

Al di là dell’inquadramento sistematico, la formulazione definitiva, di cui alla legge 30.12.2022, n. 199, ha eliminato molte delle incongruenze precedenti, mentre ne permangono altre e non irrilevanti. Nel testo iniziale era tipizzato il fatto dell’invasione arbitraria di terreni o edifici²¹ avente lo «scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità ...». La *littera legis* faceva pensare dunque a un pericolo meramente potenziale e astratto; a questa stregua, l’incriminazione del fatto poteva prescindere dalla circostanza che, in concreto, dallo svolgimento del raduno festoso fosse derivato un pericolo per il consesso sociale. Con la nuova formula si passa dal “può derivare” al “deriva”, il che rende palese che il reato si perfeziona solo con il verificarsi di una situazione concretamente pericolosa²² e non meramente molesta per la tranquillità pubblica. La

²⁰ Cfr. Per tutti F. Forzati, *op. cit.*, 16 ss.

²¹ L’arbitrarietà è data dall’assenza di un titolo che possa giustificare l’accesso nel terreno o nell’edificio; deve trattarsi dunque di un accesso realizzato *contra jus*, qualificabile appunto come invasione arbitraria. Sull’arbitrarietà dell’accesso cfr. C. Baccaredda Boy, S. Lalomia, Dova, in E. Dolcini, G.L. Gatta, *sub art. 633*, in *Codice penale commentato*, tomo III, Milano 2021, 2472.

²² È certamente preferibile la nuova formula legislativa, ma quand’anche fosse sopravvissuta la precedente equivoca formula (“può derivare”), l’interpretazione giudiziale comunque si sarebbe dovuta adeguare all’orientamento della Corte costituzionale, secondo cui, in caso di pericolo contro l’ordine pubblico che interferisce con l’esercizio di diritti costituzionali, si richiede il pericolo concreto. Nella sentenza della Corte costituzionale n. 65/1970, si sottolinea che l’apologia di reato «[...] non è la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella che per le sue modalità integri un comportamento *concretamente idoneo* a provocare la commissione di delitti». Sulla stessa linea la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in relazione alla radunata sediziosa; cfr. Cass., 9.12.2012, *Todisco*, in *CED Cass.* m. 25490.

nuova formula linguistica ha il pregio di escludere che l’illiceità penale del *rave* consista nel *rave* medesimo e la fa dipendere da un’offesa concreta a un preciso bene giuridico.

Può discutersi se il pericolo concretamente verificatosi costituisca una condizione obiettiva di punibilità o l’evento del reato. Autorevole dottrina²³ ritiene trattarsi di condizione di punibilità, in ragione della formula linguistica utilizzata dal legislatore. E indubbiamente l’espressione «quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica [...]» sembra alludere a un pericolo comunque occorso in occasione dell’invasione, a prescindere dalla volontà del soggetto. Tuttavia, quest’interpretazione priverebbe l’art. 633 *bis* Cp di qualsivoglia autonoma ragion d’essere, posto che l’invasione “musicalmente orientata” non si distinguerebbe dalle invasioni altrimenti finalizzate, se non per un evento oggettivo estraneo alla sfera volitiva del soggetto. In questa logica, non si potrebbe in alcun modo giustificare il differente trattamento sanzionatorio, posto che il disvalore etico-giuridico, soggettivamente fondato, dell’invasione con finalità di profitto economico non sarebbe certamente inferiore a quello dell’invasione dei deliranti “musicofili”. In sintesi: nel caso in cui l’unico elemento differenziale avesse una mera rilevanza oggettiva, la colpevolezza soggettiva non differirebbe e non avrebbe ragion d’essere l’autonoma incriminazione di cui all’art. 633 *bis* Cp (rispetto a quella prevista dall’art. 633 Cp)²⁴.

Se invece si ritenesse che il pericolo costituisca evento del reato, questo, causalmente legato alla condotta dell’agente, dovrebbe anche rientrare nel fuoco della sua previsione-volizione, sicché il fatto doloso incriminato sarebbe un’invasione pericolosa, ossia prevista e voluta nei suoi estremi di pericolosità; mentre, ovviamente l’invasione di cui all’art. 633 non presenterebbe questo profilo di colpevolezza ulteriore. Ci sembra questa la strada interpretativa da percorrere, dal momento che la formula linguistica della norma incriminatrice, ancorché orientativa, non vincola l’interprete. E di fronte a due possibili interpretazioni, pare preferibile quella che dà un senso alla fattispecie, salvandone l’autonoma *ratio*, rispetto a quella che esclude la

²³ T. Padovani, *op. cit.*, 2: «[...] si tratta, all’evidenza, di una condizione obiettiva di punibilità. Ciò emerge non soltanto dalla sua posposizione rispetto alla descrizione della fattispecie tipica e della conseguente comminatoria editale, ma soprattutto dal rilievo che l’evento offensivo risulta estrinseco rispetto al piano di tutela. Un’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui lede essenzialmente diritti di natura patrimoniale [...]».

²⁴ D’altronde, l’Autore (T. Padovani, *op. cit.*, 4) non fa mistero di ritenere la nuova fattispecie incriminatrice tanto incongrua da meritare “pietosa sepoltura”, proprio perché priva di autonoma ragion d’essere. In proposito osserva che l’auspicata “sepoltura” non priverebbe di tutela il bene giuridico, giacché l’art. 633 offre ampia protezione, posto che il fine di occupare gli immobili o “di trarne altrimenti profitto” (previsto in fattispecie) ricorrerebbe in ogni caso, anche nei raduni *de quibus*, poiché i «partecipanti al raduno musicale ed alla relativa invasione beneficiano della gratuità di un ‘intrattenimento’ che, di norma, è dispensato a suon di talleri».

specificità del fatto. Ovviamente, in questa logica, “salvare” l’identità criminologica e lo specifico disvalore giuridico del fatto di cui all’art. 633 *bis* Cp, non significa giustificare l’intero *quantum* sanzionatorio differenziale (rispetto alla fattispecie di cui all’art. 633 Cp), che ci pare comunque eccessivo, come meglio si dirà tra breve.

In conclusione, riteniamo preferibile l’opzione interpretativa che configura il pericolo come evento del reato, perché, in mancanza di esso, il disvalore del fatto risiederebbe interamente nella “invasione”²⁵, punibile già di per sé ai sensi dell’art. 633 Cp. L’unica *ratio* giustificativa della scelta di incriminare un’invasione ulteriore, diversa e specifica, è data, a nostro avviso, dalla presenza di un’offesa aggiuntiva. Ma tale offesa si concretizza solo con l’evento di pericolo, sicché il reo appare meritevole della pena ulteriore, solo se abbia voluto quell’offesa ulteriore. Ne deriva che il pericolo concreto, parte essenziale dello specifico disvalore di quella particolare “invasione” chiamata *rave*, diversamente punita dalle altre “invasioni”, non può rimanere esterno alla sfera personalistica e di dominio causale dell’agente, ma deve essergli legato da un nesso soggettivo e causale; sicché pare ragionevole opinare che costituisca, non già una condizione obiettiva di punibilità, bensì l’evento del reato.

L’altra sostanziale differenza risiede nel fatto che solo gli organizzatori e promotori rispondono del reato di cui all’art. 633 *bis* Cp²⁶, mentre la formula dell’art. 434 *bis* Cp, di cui al decreto-legge, prevedeva anche la punibilità del semplice partecipe, con pena attenuata. Per la mera partecipazione al fatto era prevista la medesima pena editale relativa alla condotta di promozione e/o organizzazione dell’evento pericoloso, diminuita di un terzo. La lettera della legge faceva dunque pensare che la partecipazione al raduno, denominato *rave*, fosse una circostanza attenuante del reato

²⁵ Dello stesso avviso C. Ruga Riva, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)*, cit., 5. L’Autore osserva: «a nostro parere va scartata la tesi della condizione obbiettiva di punibilità: il fulcro del (impalpabile) disvalore (di evento) è tutto polarizzato sul pericolo per l’ordine pubblico, incolumità o salute pubblica; in assenza di tale evento la condotta è al più offensiva del patrimonio immobiliare altrui, come dimostra l’art. 633 Cp».

²⁶ Mentre i soli organizzatori-promotori rispondono del reato di cui all’art. 633 *bis*, i partecipanti al *rave* sono punibili, ai sensi dell’art. 633 Cp, per l’invasione di terreni o edifici, con la reclusione da 1 a tre anni e la multa da 103 a 1.032 euro. In concreto può risultare difficile individuare la figura del promotore-organizzatore; o addirittura impossibile, soprattutto quando si ricorra alla tecnica del “passa parola”, così descritta da T. Padovani, *op. cit.*, 1: «un ‘musicomane’ prospetta un’idea più o meno bizzarra, che si ispessisce lungo la via telematica e si concretizza (esattamente come un ciottolo per la valanga) in un’iniziativa collettiva, in cui promotori e organizzatori sono, in definitiva, collettivamente tutti gli aspiranti invasori, senza che nessuno di essi lo sia personalmente». In questo caso, l’impossibilità di distinguere l’organizzatore-promotore dal mero partecipe dovrebbe inibire l’incriminazione ai sensi dell’art. 633 *bis* Cp e il fatto di partecipare al raduno invasivo dovrebbe essere punito ai sensi dell’art. 633 Cp.

di promozione-organizzazione²⁷. In ciò risiedeva un'incongruenza logica, oltre che un grave *vulnus* alla giustizia equitativa. Posto che l'organizzatore è anche partecipe e non viceversa, il reato base, da un punto di vista puramente logico, avrebbe dovuto consistere nella partecipazione, mentre la promozione-organizzazione avrebbe dovuto fungere da circostanza aggravante; come nel caso dell'associazione per delinquere. Sul piano pratico, le conseguenze dell'incongruo regime giuridico, dedotto dalla lettera della legge, sarebbero state ancora più bizzarre. In ragione della pena edittale, che prevedeva e tuttora prevede un massimo di sei anni di reclusione, sarebbero state possibili le intercettazioni telefoniche anche nelle indagini riguardanti la mera partecipazione al raduno²⁸. E qualche Autore temeva addirittura che bastasse l'indizio, e non già la prova giudiziale, della partecipazione al *rave*, per legittimare una misura di prevenzione, particolarmente afflittiva e restrittiva, come la sorveglianza speciale²⁹.

Inoltre, il legislatore, con la legge di conversione, ha provato a dare un più convincente volto offensivo al reato *de quo*, cercando di connettere la rilevanza penale del fatto a qualcosa che trascendesse il raduno in quanto tale. Si fa derivare la punibilità del fatto non solo dal raduno arbitrario e dal pericolo concreto, ma anche dalla circostanza che il pericolo sia originato dalla violazione delle norme in materia di stupefacenti, di sicurezza o igiene degli spettacoli o manifestazioni pubbliche di intrattenimento. Indubbiamente è condivisibile l'intento del legislatore di evidenziare un connotato d'illiceità distinto e diverso dal raduno in sé e per sé; tuttavia, non è certo

²⁷ In generale, con la formula “la pena è diminuita” e similari il legislatore descrive una circostanza attenuante; cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale*, p. gen., Milano 2022, 658 ss.; C. Ruga Riva, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)*, cit., 5. L'Autore osserva che, sul piano concettuale e strutturale, il terzo comma descriveva una fattispecie autonoma, mentre la pena era costruita come attenuante e ciò comportava notevoli incongruenze (cfr. anche note 16 e 17).

²⁸ Con la legge di conversione è venuta meno qualsiasi equiparazione della condotta di mera “partecipazione” a quella di “organizzazione-promozione”, in relazione alla possibilità di utilizzare lo strumento d'indagine delle intercettazioni telefoniche. A questo proposito il viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, dopo aver dichiarato che il partecipante risponde del reato previsto dall'articolo 633, ha precisato che «rimane l'eventualità di attivare le intercettazioni telefoniche nelle indagini sui presunti organizzatori e promotori dell'evento, se ritenute necessarie da chi indaga».

²⁹ In relazione alla precedente versione della fattispecie (art. 434 bis) C. Ruga Riva, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)*, cit., 7, criticava (alcune osservazioni sono valide ancora oggi) il fatto che il massimo edittale di 6 anni consentisse intercettazioni telefoniche e ambientali ex artt. 266 Cpp e la custodia cautelare in carcere; che alle severe pene principali si aggiungessero, secondo un trend politico-criminale ormai consueto, misure ablatorie e misure di prevenzione; che agli indiziati di aver commesso il reato si estendesse l'applicabilità delle misure di prevenzione. In particolare, si evidenziava che l'art. 5 co. 2 del decreto aggiungeva la lettera *i-quater* al decreto legislativo 6.9.2011, n. 159 (codice antimafia), estendendo le misure di prevenzione agli «indiziati del delitto di cui all'art. 434 bis del codice penale»; e quest'ultima disposizione era considerata la più irragionevolmente severa dell'intero pacchetto legislativo. Sulla stessa falsa riga cfr. anche A. Cavaliere, *L'art. 5 d.l. 31 ottobre 2022, n.162: tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici*, cit., 467; F. Forzati, *op. cit.*, 9 ss.

che sia stato colto il bersaglio. In particolare, si possono nutrire dubbi in relazione al principio di personalità dell'illecito: se dovesse prevalere una sorta di interpretazione oggettiva della “violazione”, si potrebbe ritenere vulnerato il principio costituzionale della responsabilità per fatto proprio. Infatti, nell'ipotesi, invero molto verosimile, che la violazione delle regole in materia di stupefacenti (piuttosto che in materia di sicurezza o igiene degli spettacoli) sia commessa da altri, senza alcuna intesa e relazione con i promotori-organizzatori dell'evento, si pone un problema interpretativo di non poco conto.

A nostro avviso, siffatta violazione delle regole non può essere considerata una circostanza estranea al quadro offensivo basilare, che giustifica la sanzione penale del fatto³⁰; pertanto, deve sussistere un nesso soggettivo con la condotta del reo. Ne deriva che non solo il pericolo, ma anche la specifica origine del pericolo, deve rientrare nel fuoco della previsione e volizione del soggetto agente; se non di dolo diretto, deve trattarsi almeno di dolo eventuale. A questa stregua, il promotore-organizzatore risulterebbe punibile solo qualora prevedesse e accettasse il rischio non già di un qualsivoglia pericolo concreto, bensì di quel solo pericolo - alla salute o all'incolumità pubblica - determinato dalla suddetta violazione³¹. E ciò ovviamente significa che quella specifica violazione deve essere ragionevolmente prevedibile, seppure non intenzionalmente voluta. Al tirar delle somme, ci pare che l'interpretazione giudiziale possa senz'altro ricondurre la responsabilità penale per il fatto *de quo* a parametri soggettivi, compatibili coi principi costituzionali di personalità dell'illecito e di colpevolezza, per quanto la formula legislativa si presti a qualche equivoco.

Per contro, è rimasta immutata nella legge di conversione, rispetto al decreto-legge, la cornice edittale della pena, sulla quale è lecito nutrire notevoli perplessità³². La

³⁰ Sul fatto che lo specifico pericolo, connesso alla violazione delle regole, sia determinante nella valutazione del disvalore e nel quadro offensivo del reato, sembrano sussistere pochi dubbi in dottrina. *Ex multis* T. Padovani, *op. cit.* 4: «Posto che si ritengano punibili a norma dell'art. 633 gli autori materiali dell'invasione 'musicalmente orientata', mentre organizzatori e promotori soggiacciono ovviamente alle forche dell'art. 633 bis, si pone subito il secondo quesito: su che cosa si basa il trattamento pesantemente deteriore dei promotori e organizzatori che, nel contesto dell'art. 633, si vedrebbero contestata una semplice circostanza aggravante (art. 633 co. 4 Cp)? Non certo dal tipo di condotta, che è in linea di principio la stessa per qualsiasi tipo di occupazione. Per dar conto della draconiana severità, si potrebbe richiamare lo spessore offensivo insito nell'evento condizionante la punibilità, e cioè il pericolo per la salute o per l'incolumità pubblica».

³¹ Dello stesso avviso C. Ruga Riva, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)*, cit., 8, in riferimento alla norma di cui all'art. 434 bis; secondo l'Autore, l'invasore, oltre al dolo specifico di raduno, deve rappresentarsi e volere anche che dal fatto possa derivare pericolo per taluno dei beni collettivi menzionati nella norma. Con l'introduzione dell'art. 633 bis, l'oggetto del dolo diventa il pericolo insorto “a causa” della violazione delle regole.

³² Si sono sollevate voci critiche da molteplici ambiti del mondo politico, dalla società civile e della stampa. A titolo esemplificativo G. Merlo, *In nessun paese d'Europa si rischiano 6 anni di carcere per una festa*, in

severità sanzionatoria pare senz'altro eccessiva e sproporzionata, in relazione alla carica offensiva del fatto in sé e anche in riferimento a ogni possibile *tertium comparationis*³³.

Si è già visto che negli ordinamenti francese e inglese la misura sanzionatoria è molto più blanda (fino a sei mesi di arresto e 4.500 euro di ammenda in Francia; detenzione non superiore a tre mesi o una multa nel Regno Unito), mentre in astratto potrebbe essere perfino più severa, giacché il fatto penalmente rilevante presuppone, come si è visto, un *quid pluris*, che consiste in una specifica disobbedienza alle dettagliate prescrizioni dell'autorità amministrativa o all'ordine di sgombero. La fattispecie vigente in Italia non prevede questa specifica disobbedienza, ma suppone soltanto l'arbitrarietà dell'invasione nell'immobile altrui e l'assenza di preavviso all'autorità amministrativa. Sotto questo profilo rappresenta un *minus*. È pur vero che la fattispecie italiana contempla l'evento di pericolo, assente nelle fattispecie inglese e francese, ma, a nostro avviso, l'abissale *surplus* sanzionatorio non è comunque giustificato da una proporzionale maggiore gravità del fatto³⁴. L'offesa realizzata consiste in un pericolo, ancorché “concreto”, e dunque esprime solo una potenzialità di lesione, non già la sua attualità. Sicché il *rave party*, punito dalla legislazione italiana con una severità degna di miglior causa, si concretizza, in verità, in due sole lesioni giunte a compimento: nella lesione del diritto di proprietà, derivante dall'invasione, e nella molestia recata alla tranquillità pubblica dalla musica ad alto volume; mentre il dato del “pericolo” designa, per sua natura, una potenzialità, non già un'attualità lesiva. Si deve osservare poi che l'invasione dell'immobile altrui non è durevole e permanente, proprio perché il “raduno” è occasionale, sicché l'offesa al diritto di proprietà, realizzata dal *rave party*, appare meno grave rispetto a quella insita nei fatti di occupazione abusiva, destinata a permanere. Se codesti fatti sono puniti in maniera molto meno severa, si può senz'altro pensare che il *quantum* sanzionatorio previsto per il reato di cui all'art. 633 bis Cp sia fuori scala.

www.editorialedomani.it/decreto-anti-rave-paesi-europa. Cfr. anche il Comunicato della giunta di Magistratura Democratica dell'1.11.2012.

³³ C. Ruga Riva, *La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro)*, cit. 8, evidenzia che la pena prevista è decisamente eccessiva e irragionevole anche rispetto a *tertia comparationis* non miti come quelli della associazione per delinquere.

³⁴ La ‘draconiana severità’ della sanzione edittale è unanimemente criticata. T. Padovani, *op. cit.* 4, la ritiene del tutto ingiustificata: «Poiché un simile pericolo potrebbe prospettarsi rispetto a invasioni con qualunque scopo, quale logica governa il mite trattamento disposto per gli organizzatori di un'occupazione, ad es. politica o religiosa, da cui sia derivato un pericolo per l'incolumità pubblica, rispetto alla possanza repressiva draconiana riservata a soggetti omologhi per un raduno musicale?». Cfr. anche nota 30.

Alla stessa conclusione si può pervenire prendendo in considerazione l’art. 655 Cp. La radunata sediziosa è qualificata come blanda contravvenzione dal legislatore fascista, essendo punita con l’arresto fino ad un anno o con l’arresto non inferiore a sei mesi per il partecipante armato, ovvero con pena di gran lunga più mite rispetto a quella prevista dall’art. 633 *bis* Cp. Poiché, secondo il buon senso comune, i partecipanti al *rave* non paiono più “pericolosi” e meritevoli di pena superiore rispetto ai “sediziosi”, tanto più se armati, anche il *tertium comparationis* interno al nostro ordinamento fa pensare a un eccesso di risposta sanzionatoria rispetto alla reale carica offensiva dal fatto.

In conclusione, è ragionevole pensare che la sanzione penale sia eccessivamente severa in relazione al lieve disvalore etico-sociale di un fatto consistente nella promozione-organizzazione di un raduno, certamente non incoraggiato, ma generalmente tollerato nei Paesi europei, e ne risulti gravemente vulnerato il canone fondamentale di proporzionalità alla base della giustizia equitativa.

5. D’altronde l’eccesso della pena edittale è uno dei più significativi elementi sintomatici della legislazione simbolico-espressiva, il cui incedere progressivo sembra oggi inarrestabile. Con sempre maggiore frequenza ed intensità, il legislatore interviene in campo penale per raggiungere scopi di propaganda politica, cavalcando la giornaliera “onda emotiva”, vera o supposta, dell’opinione pubblica³⁵, divenuta il *totem* cui sacrificare il principio di *extrema ratio* e le esigenze di equità e sistematicità, invero ritenute trascurabili. Con l’intento di rassicurare l’opinione pubblica, allarmata dall’“emergenza” del momento, gonfiata dai *mass-media* e ulteriormente amplificata da *social* ciarlieri e *chat* disparate, il legislatore ravvisa nella norma penale la panacea di tutti i mali e affida alla severità della sanzione il suo messaggio rassicurante. Sinteticamente, la spirale del panpenalismo si può descrivere nella maniera che segue: un fatto di cronaca, non necessariamente “nera”, ma sufficientemente “grigia”, acquista la veste e la dimensione dell’“emergenza” nazionale grazie alla narrazione mediatica e ai commenti degli opinionisti ufficiali, assisi su uno scranno accademico-letterario-filosofico, ai quali si uniscono gli ufficiosi, seduti più miseramente a casa loro davanti alla tastiera del PC³⁶. La c.d. “opinione pubblica”, seguendo l’opinione degli opinionisti

³⁵ Sulle varie fattezze del diritto penale simbolico-espressivo, sia consentito rinviare al nostro precedente lavoro e all’ampia bibliografia ivi citata; cfr. A. Abukar Hayo, *I tratti del simbolismo nella legislazione penale di contrasto ai fenomeni corruttivi*, cit., *passim*.

³⁶ Sui pericoli di degenerazione autoritaria derivanti dalle emergenze, vere o presunte, e dalla pretesa di prevenzione, cfr. S. Moccia, *La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale*, Napoli 2000, 80-81;

ufficiali e ufficiosi, recepisce il messaggio allarmistico e invoca l'intervento salvifico dello Stato, ovviamente “necessario e urgente”. Il governo, da ultimo, che sovrintende alla salvezza della nazione, blandendo l'elettorato, personificato nell'“opinione pubblica”, ne recepisce l'allarme e dimostra la sua sensibilità con un intervento immediatamente esecutivo, la cui efficacia è garantita dalla severità della pena. In questa spirale, la *ratio* securitaria della legislazione penale fa il paio con il suo carattere populistico; e poiché i “fatti di cronaca”, più o meno nera, sono quotidiani, non manca materia per nuove “emergenze” e nuova legislazione penale, fino al punto che il diritto penale diviene lo strumento per regolare tutti i campi della vita associata.

Nel caso di specie, sono evidenti i tratti securitari-populistici della norma in commento. In primo luogo, si deve osservare la straordinaria tempestività del decreto governativo, in relazione all'*occasio legis*. Il governo in carica volle “mostrare i muscoli” proprio negli stessi giorni in cui fu sciolto il *rave* di Modena, dal quale trasse spunto l'iniziativa legislativa. È fin troppo evidente che non ci fu molto tempo per il discernimento del governo; prevalsero invece l'esigenza del messaggio rassicurante per l'opinione pubblica e quella di marcare la discontinuità con la linea politica della maggioranza parlamentare precedente, come si evince dalle chiare parole del Presidente del Consiglio: «L'impressione che in questi anni ha dato l'Italia è stata il lassismo sul rispetto delle regole. Ora l'Italia non è più la nazione in cui si può venire a delinquere, ci sono le norme e vengono fatte rispettare. Vedremo se con l'applicazione della norma accadrà ancora o se si dovrà migliorare. Questo però può essere un deterrente per proibire di venire qui a devastare».

Tale messaggio politico, in piena logica panpenalistica, è stato affidato alla legislazione penale³⁷ e alla severità della sanzione, mentre sono state del tutto trascurate le possibili misure amministrative di deterrenza e contrasto. È dunque pienamente giustificata l'ironica invocazione della *pietas* romana³⁸ per una fattispecie che sarebbe meglio seppellire. Ma fin quando le esequie non saranno celebrate, permarrà pur sempre la questione interpretativa di come si possa armonizzare l'impianto normativo vigente con i principi costituzionali, primo fra tutti il principio

D. Pulitanò, *Misure di prevenzione e problema della prevenzione*, in *RIDPP* 2017, 648-649.

³⁷ Il ricorso alla legislazione penale, in ogni ambito della vita associata, come panacea di tutti i mali è criticato anche sotto il profilo dell'efficacia. Per esempio, in una recente intervista al *Quotidiano Nazionale*, Vittorio Manes così si esprime: «Lo strumento penale è notoriamente il più grezzo per affrontare determinati fenomeni, e la scrittura del provvedimento, nella sua generalità, può prestarsi a discrezionalità pericolose», in www.quotidiano.net/cronaca/il-giurista-e-i-vincoli-sui-raduni-pene-alte-e-riferimenti-generici-provvedimento-scritto-male-1.8240722.

³⁸ T. Padovani, *op. cit.*, parla di “pietosa sepoltura” e ripropone il verso di Virgilio “*parce sepulto*”.

di colpevolezza, che postula l’apporto conoscitivo-volitivo del soggetto al quadro offensivo del reato. Per le ragioni della suddetta necessaria armonizzazione, siamo giunti alla conclusione che il pericolo concreto (per l’incolumità e la salute pubblica) debba essere legato, per un filo soggettivo, alla condotta del reo e, conseguentemente, che sia preferibile assumerlo come evento del reato, ancorché la formula legislativa faccia pensare alla condizione obiettiva di punibilità, in presenza della quale l’unica strada da percorrere - si conviene - sarebbe la “tumulazione” della fattispecie di cui all’art. 633 *bis* appena nata.

Ciò detto *de iure condito*, non ci sottraiamo a qualche considerazione *de iure condendo*, le quali pure appartengono all’ufficio della dottrina, doverosamente attenta alle questioni di politica criminale, non solo alla sistematica delle norme astratte. Si può opinare che una regolamentazione dettagliata e “stringente” dello svolgimento dei *rave party*, simile a quella in vigore in Francia, sia la via preferibile, non solo in termini di equità, ma anche in termini di efficacia. A nostro avviso, i “paletti” entro i quali contenere la legalità di tali raduni dovrebbero essere molto stretti, in modo da dissuadere organizzatori imprudenti e impedire degenerazioni pericolose³⁹. Solo il superamento dei “paletti” amministrativi potrebbe giustificare la sanzione penale, la quale tuttavia dovrebbe essere comunque proporzionata al reale disvalore etico-sociale e alla reale carica offensiva del fatto; il che ovviamente comporta un drastico ridimensionamento dei limiti edittali della sanzione attuale, con leggero scostamento rispetto a quelli previsti dall’art. 633 per l’invasione generica. Il diverso regime giuridico sarebbe giustificato dalla maggiore offensività della condotta di invasione pericolosa - susseguente, peraltro, a quella di violazione di apposite regole cautelari

³⁹ È comunque opportuno sottolineare che i menzionati “paletti” non potranno consistere nell’obbligo di richiedere e ottenere un provvedimento amministrativo di autorizzazione preventiva. Si può pensare semmai di vincolare gli organizzatori a dare un congruo preavviso del raduno programmato (in Francia vige il termine di 1 mese), nonché a predisporre le idonee misure di controllo e sicurezza. Sul punto si possono condividere le osservazioni di G. Gentile, *op. cit.*, 16: «l’art. 17 Cost. esprime un divieto di incriminazione che preclude al legislatore ordinario sia di trasformare l’esercizio della libertà di riunione in un reato, sia di subordinare la liceità penale di quest’ultima a presupposti non contemplati nella Costituzione (ad esempio, richiedendo per le riunioni in luogo pubblico l’autorizzazione al posto del preavviso)». Sul punto cfr. anche G. Tarli Barbieri, *Art. 17*, in *Commentario alla Costituzione*, I, Milanofiori Assago 2006, 386; A. Gardino Carli, *Riunione (libertà di)*, in *Dig. dir. pubbl.*, XIII, 1997, 491; F. Gambini, *Art. 17*, in *Commentario breve alla Costituzione*, a cura di S. Bartole, R. Bin, Padova 2008, 135; S. Prisco, *Riunione (libertà di)*, in *EG*, XXXI, Roma 1994, 4. Sulla giurisprudenza costituzionale relativa ai rapporti tra la libertà di riunione e la parte speciale, cfr. per tutti S. Moccia, *Diritto penale politico e giurisprudenza costituzionale in materia di libertà di riunione e di associazione (articoli 17 e 18 Cost.)*, in *Diritto penale e giurisprudenza costituzionale*, a cura di G. Vassalli, Napoli 2006, 224 ss. Cfr. anche C. cost., 18.3.1957 n. 45, relativamente all’art. 25 Tulp che imponeva l’obbligo di preavviso per funzioni, cerimonie o pratiche religiose anche in luogo non pubblico.

amministrative e caratterizzata da una particolare “qualifica” e specie di pericolosità - rispetto alla condotta di invasione generica e non qualificata.